

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 73

OGGETTO: Progetto "In famiglia". Affidamento del servizio relativo ad un percorso didattico-formativo per la qualificazione di assistenti familiari.

Contratto d'appalto.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo ed alle ore 11,10 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, Vice Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) il dott. Giuseppe Ciampa, nato a Vibo Valentia il 10 dicembre 1958 (codice fiscale: CMP GPP 58T10 F537P), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di delegato dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 17 - comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in quanto Posizione Organizzativa dei Servizi Sociali nell'ambito del Settore 1 – Servizi alla Persona, giusta delega prot. n. 13707 del 26 marzo 2015, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la sig.ra Vittoria Careri (codice fiscale CRR VTR 72R68 H224B), nata a Reggio Calabria il 28 ottobre 1972, residente in Bagnara Calabria (RC), Rione Cacilì, 13, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella

sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale di tipo "A" denominata "VITASI" con sede legale in Bagnara (RC), Rione Cacilì, n. 13, (partita IVA 02389830809), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Reggio Calabria in data 12 giugno 2006, con il numero R.E.A. 166218, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Settore 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona, depositato agli atti del Comune, ditta che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Vice Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione del Dirigente il Settore 1 – Servizi alla Persona n. 281 del 04 giugno 2014, è stata approvata la rimodulazione parziale del progetto "In famiglia" finalizzato ad un percorso didattico-formativo per la qualificazione di assistenti familiari, già approvato con determinazione del Dirigente il Settore 1 – Servizi alla Persona n. 439 del 30 dicembre 2009, dell'importo complessivo di €. 79.361,00 (euro settantanovemilatrecento sessantuno/00);

- che con la stessa determinazione del Settore 1 n. 281 del 04 giugno 2014, è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio innanzi descritto, dell'importo a base d'asta di €. 73.870,13 (euro settantatremilaottocentosettanta/13) ed è stato approvato, altresì, il bando di gara e nominato il Responsabile Unico del Procedimento;

- che con verbali di gara dei giorni: 04 luglio, 15 luglio e 25 luglio 2014, il

servizio in oggetto, è stato affidato, in via provvisoria, alla Cooperativa Sociale “Vitasi”, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa, riportando il punteggio di 97,055, per l’importo complessivo di €. 53.925,19 (euro cinquantatremilanovecentoventicinque/19) comprensivo di IVA, se dovuta, al netto del ribasso del 27%;

- che sono state effettuate le verifiche d’ufficio in ordine ai requisiti posseduti dalla Cooperativa, per come previsto dagli atti di gara, e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che con determinazione del Dirigente il Settore 1 – Servizi alla Persona n. 349 dell’8 agosto 2014, sono stati approvati i verbali di gara innanzi descritti e, conseguentemente, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva in favore dell’Appaltatore alle condizioni offerte in sede di gara e del tutto conformi al progetto ed al bando;

- che con la citata determinazione del Settore 1 - Servizi alla Persona n. 281 del 04 giugno 2014, è stata utilizzata la somma necessaria per la realizzazione del progetto, finanziato con i fondi regionali, incassata con reversale n. 1895 del 21 novembre 2012, impegno 7377, capitolo 9760/2012;

- che l’Amministrazione Comunale con atto prot. n. 1205 del 14 gennaio 2015, richiedeva alla Prefettura di Vibo Valentia le certificazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. relative all’Appaltatore;

- che l’Appaltatore e il Dirigente Settore 1 hanno sottoscritto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/2008 e s.m.i., che si allega al presente atto in formato digitale;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, lo Sportello Unico Previdenziale della sede INPS di Reggio Calabria ha rilasciato, in data

04 marzo 2015, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

relativo all'Appaltatore, acquisito agli atti in pari data prot. n. 9879;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente contratto sono depositati presso il Settore 1- Servizi alla Persona;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Articolo 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 1, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

Articolo 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

Articolo 3: Oggetto del contratto.

Il Comune conferisce alla Cooperativa Sociale "Vitasì", nella persona del Legale Rappresentante sig.ra Vittoria Careri, che accetta, l'affidamento del servizio relativo ad un percorso didattico-formativo per la qualificazione di assistenti familiari - Progetto "In famiglia".

Articolo 4: Durata del servizio.

La durata del corso (didattica e stage) è fissata in mesi cinque a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Articolo 5: Compenso del Servizio.

Il compenso stabilito per l'affidamento del servizio in oggetto, è pari ad €. 53.925,19 (euro cinquantatremilanovecentoventicinque/19) e sarà

corrisposto con quote mensili, previa presentazione di regolare fattura, a servizio realmente effettuato.

L'Appaltatore, con riferimento ai servizi socio assistenziali affidatigli, fatturerà in regime di esenzione IVA (ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72); giusta dichiarazione resa dal Legale Rappresentante in data 27.10.2014 e acquisita agli atti in pari data con prot. 47896.

Articolo 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare i Codici CIG 5765596056 e CUP G17H03000130001 assegnati all'intervento.

Articolo 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, presso Banca Prossima – Filiale di Reggio Calabria, codice IBAN: IT 59X0335901600100000014437, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale; giusta comunicazione resa dall'Appaltatore in data 10.02.2015.

Articolo 8: Obblighi dell'Appaltatore".

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni conformi al progetto "In Famiglia", approvato con determinazione del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 439 del 30 dicembre 2009, per come parzialmente rimodulato con determinazione del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 281 del 04 giugno 2014, e secondo le modalità aggiuntive del progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di gara; entrambi allegati al presente atto in formato digitale.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Articolo 9: Risoluzione del contratto

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del

servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

f) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva espressa e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, qualora a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura emerga a carico dei soggetti controllati la sussistenza degli elementi di cui all'art. 92, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Articolo 11: Clausola arbitrale.

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 12: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 13: Subappalto.

Non è ammesso il subappalto. E' assolutamente vietata ogni cessazione totale o parziale del servizio, senza autorizzazione scritta da parte del Comune, pena la perdita della cauzione a titolo di penale e possibilità del Comune stesso di risolvere il contratto salvo il risarcimento di eventuali

maggiori danni.

Articolo 14: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito polizza fidejussoria n. M01590714014EP, rilasciata in Milano, in data 29 settembre 2014, dalla compagnia di assicurazioni Master Fin S.p.A., per un massimale di €. 5.392,52 (euro cinquemilatrecentonovantadue/52).

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

Articolo 15: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della Polizza n. 4146 di Responsabilità Civile Rischi Vari, rilasciata dalla compagnia d'Assicurazioni "AXA S.p.A." - Agenzia di Reggio Calabria (codice agenzia n. 8003), in data 03 dicembre 2012 con scadenza 29 novembre 2017, per un massimale di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), dalla quale risulta una copertura contro i rischi che dovesse arrecare nell'esecuzione del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella

località in cui si svolge il servizio anzidetto.

Articolo 17: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

L'Appaltatore ha dichiarato, in data 10 febbraio 2015, di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo 18: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni è la sede legale di Bagnara Calabria (RC), Rione Cacili n° 13
Tel./Fax 0966.474209 – mail info@vitasi.it

Articolo 19: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Articolo 20: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al bando di gara, nonché al progetto "In famiglia", approvato con determinazione del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 439 del 30 dicembre 2009, per come parzialmente rimodulato con determinazione del Settore 1 – Servizi alla Persona n. 281 del 04 giugno 2014, ed al progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di gara, entrambi allegati al presente atto in formato digitale. Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

Articolo 21: Registrazione.

Ai fini fiscali l'Appaltatore ha dichiarato, in data 25 novembre 2014, di

essere esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; per la registrazione del presente atto si richiede l'applicazione della tassa fissa.

Articolo 22: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 11 pagine a video di cui l'ultima (undicesima) composta da n. 16 righe, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

PER IL COMUNE: Giuseppe Ciampa in qualità

PER LA COOPERATIVA: Vittoria Careri in qualità

IL VICE SEGRETARIO GENERALE: Adriana Maria Stella Teti